





Model SUW – Wild Boar

Certificate Number \_\_\_\_\_

9.3. le carcasce non scuolate recano un bollo ufficiale di origine, come previsto al punto 8.3 e

(<sup>1</sup>) [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra - 1 °C e + 7 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 7 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]

(<sup>1</sup>) oppure [dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra - 1 °C e + 1 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 15 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]

in un mezzo di trasporto in grado di mantenere questa temperatura durante il trasporto;]

9.4. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria(<sup>2</sup>);

9.5. le carni fresche sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione(<sup>3</sup>).

---

**10. Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

10.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice .....(<sup>4</sup>) che, alla data di rilascio del presente certificato:

(<sup>5</sup>) [a] [era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e]

(<sup>5</sup>) oppure [a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica](<sup>6</sup>), [peste suina classica](<sup>6</sup>) e [malattia vescicolare dei suini](<sup>6</sup>); e

ii) era considerato indenne da [afta epizootica](<sup>6</sup>), [peste suina classica](<sup>6</sup>) e [malattia vescicolare dei suini](<sup>6</sup>) dal ..... (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione .../.../CE della Commissione, del ..... (data); e]

b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

10.2. sono state ottenute da animali selvatici in libertà abbattuti tra il ..... e il .....(<sup>7</sup>) all'interno del territorio indicato nel punto 10.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:

a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;

b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto 10.1;

10.3. A. sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo](<sup>8</sup>) ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

(<sup>9</sup>) (<sup>10</sup>) [10.3. B. sono state ottenute da carcasce sulle quali sono stati eseguiti, con esito negativo, i seguenti test di isolamento del virus per la peste suina classica:

(<sup>11</sup>) [isolamento del virus dal sangue (EDTA);]

(<sup>11</sup>) oppure [isolamento del virus da prelievi di.....;]

(<sup>11</sup>) oppure [immunofluorescenza per l'antigene virale su prelievi di.....;]]

10.4. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

\_\_\_\_\_  
(Signature of Official Veterinarian)



Model SUW – Wild Boar

Certificate Number \_\_\_\_\_

**Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....



(firma del veterinario ufficiale)

(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

United States Department of Agriculture Seal

**Note:**

- (\*) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di animali appartenenti all'ordine dei suidi, abbattuti o cacciati in libertà.  
Dopo l'importazione, le carcasse non scuolate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.
- (\*) Attribuito dall'autorità competente.
- (\*) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (\*) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.  
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (\*) Cancellare se non pertinente.
- (\*) Compilare se pertinente.
- (\*) Se del caso, indicare "non scuolate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).  
Nel caso di carcasse non scuolate, indicare il marchio di identificazione dell'origine, che non può coincidere con il bollo sanitario utilizzato per dichiarare l'idoneità al consumo umano: quest'ultimo infatti è apposto dallo stabilimento riconosciuto per la selvaggina nello Stato membro dell'UE di destinazione dopo lo scuoiamento delle carcasse e l'esecuzione dell'ispezione post mortem.
- (\*) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). La ricerca delle trichine deve essere effettuata conformemente alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (\*) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (\*) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera "C". A tal fine, nelle prove diverse dalla prova EDTA, i prelievi da utilizzare sono un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di rene e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici. Indicare i campioni utilizzati

\_\_\_\_\_  
(Signature of Official Veterinarian)